Causa 28/87

Edgard Arendt
contro
Parlamento europeo

« Dipendente — Rifiuto di ammissione ad un concorso »

Relazione d'udienza 2633
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon presentate il 20 aprile 1988 2639
Sentenza della Corte (terza sezione) 17 maggio 1988 2641

Massime della sentenza

Dipendenti — Assunzione — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Valutazione della specificità dell'esperienza professionale

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 28/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

A — In esito al concorso generale PE/78/C, il sig. Arendt veniva assunto come agente temporaneo e, successivamente, a partire dal 1° ottobre 1982, come dipendente di ruolo in prova di grado C 3 presso la divisione « tesoreria-contabilità » del Parlamento europeo, in qualità di commesso di tesoreria e di contabilità. Egli prestava ivi servizio dal 1° ottobre 1982 al 31 maggio 1984.

A seguito di un avviso di posto vacante del 2 maggio 1984, il sig. Arendt chiedeva il

* Lingua processuale: il francese.

proprio trasferimento presso la direzione personale e affari sociali, divisione « affari sociali ». La domanda veniva accolta ed egli veniva assegnato a detta divisione a partire dal 1° giugno 1984.

B — Il 18 novembre 1985 veniva pubblicato dal Parlamento europeo il bando di concorso interno n. B/161, per la copertura di posti B 5/B 4. Il bando di concorso riguarda i seguenti tre settori a scelta dei candidati:

« 1. Importanti lavoro di controllo sulla buona gestione finanziaria e sulla conformità, regolarità e legalità degli atti amministrativi e finanziari conseguenti all'esecuzione del bilancio ed applicazione di metodi di gestione e di controllo suscettibili di applicazioni informatiche.

2. Applicazione, eventualmente anche con mezzi informatici, del regolamento finanziario in materia di impegni, di ordini e soprattutto di pagamento ed esecuzione di lavori di tesoreria e di contabilità. Controllo di tutti i documenti contabili anteriormente alla registrazione nella contabilità generale. Alimentazione, sorveglianza e controllo dei conti bancari nonché delle casse. Rapporti e collaborazione con gli istituti bancari. Coordinamento dei lavori tra contabilità e tesoreria.

3. Lavori effettuati mediante programmi informatici, relativi al calcolo e alla liquidazione dei pagamenti (stipendi, spese di missione, ore straordinarie, convocazioni varie, spese di viaggio ecc.) del personale di ogni categoria nonché al calcolo delle pensioni e delle assicurazioni dei membri. »

Il punto III del bando di concorso riguarda « le qualifiche e le cognizioni richieste ». Si tratta di cognizioni di livello di istruzione secondaria o di esperienza professionale che garantisca un livello equivalente, di cognizioni o esperienza professionale in settori analoghi a quelli riguardanti i tre settori innanzi descritti, di nozioni od esperienze nel settore informatico nonché della conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e della conoscenza di un'altra di dette lingue.

La lett. A del punto IV del bando di concorso contempla la decisione di ammissione al concorso nei seguenti termini: « la commissione giudicatrice, dopo aver preso visione dei fascicoli, redige l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso. Dopo aver stabilito i criteri in base ai quali procederà alla valutazione dei titoli dei candidati e dopo aver proceduto all'esame dei titoli di ciascuno di essi aventi relazione diretta con la natura delle mansioni, la commissione giudicatrice designerà, sulla base di detto esame, i candidati ammessi alle prove — Punteggio: da 0 a 40; i candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 24 saranno eliminati ».

Con lettera 27 maggio 1986, il presidente della commissione giudicatrice faceva sapere al sig. Arendt che, in seguito all'attribuzione dei punti in base ai criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice, egli non aveva ottenuto nelle opzioni da lui scelte il minimo di 24 punti necessario per l'ammissione al concorso. Nella stessa lettera si faceva presente che l'interessato non aveva raggiunto il minimo richiesto a causa dello scarso punteggio relativo ai criteri 1 e 3 adottati dalla commissione giudicatrice, cioè « l'istruzione generale » e « l'esperienza specifica », gli altri criteri erano « l'esperienza generale », « l'anzianità di servizio nelle istituzioni europee » e « l'iscrizione

nell'elenco degli idonei di concorsi precedenti, di livello equivalente o superiore, per titoli ed esami ».

Con lettera 3 giugno 1986, il sig. Arendt sosteneva di possedere un livello equivalente a quello dell'insegnamento secondario e che nel 1982 egli era stato assunto in un posto di commesso contabile, il che doveva far ritenere che egli era in possesso di una sufficiente « esperienza specifica ». Tuttavia, con lettera 20 giugno 1986, il presidente della commissione giudicatrice respingeva il reclamo.

Dopo aver fornito, con lettera 20 giugno 1986 nuove precisazioni alla commissione giudicatrice, il sig. Arendt, proponeva reclamo avverso il rigetto della sua candidatura all'autorità che ha il potere di nomina il 30 giugno 1986.

Detta autorità, con lettera 2 dicembre 1986, rispondeva che non le spettava sostituirsi alla commissione giudicatrice, ma che avrebbe sottoposto il caso all'esame del servizio giuridico, il cui parere sarebbe stato comunicato al presidente della commissione giudicatrice.

Con lettera 17 dicembre 1986, il presidente della commissione giudicatrice forniva all'interessato ulteriori chiarimenti senza, tuttavia, revocare la decisione di rigetto 27 maggio 1986.

Di conseguenza, il sig. Arendt proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso inteso a far annullare la decisione di rigetto 27 maggio 1986 ed a far condannare il Parlamento europeo a pagargli un'unità di conto come risarcimento dei danni morali.

Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1987.

Su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (terza sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha invitato il Parlamento europeo a rispondere, entro un mese, ad un quesito. Il Parlamento europeo ha ottemperato entro il termine impartitogli.

II — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A — *Errata motivazione della decisione della commissione giudicatrice ed erronea valutazione, da parte della stessa commissione, dell'esperienza professionale del ricorrente*

a) *Il sig. Arendt* sostiene, innanzitutto, che la motivazione della decisione di rigetto adottata nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice è contraddittoria. Infatti, nella lettera 27 maggio 1986, che contiene la decisione di rigetto, si dichiara che il ricorrente non ha conseguito il punteggio minimo richiesto per i criteri 1 e 3 riguardanti « l'istruzione generale » e « l'esperienza specifica ». Orbene, nella lettera di chiarimenti complementari, inviatagli il 17 dicembre 1986, il presidente della commissione giudicatrice sottolinea soltanto il secondo elemento, cioè l'insufficienza dell'« esperienza specifica ».

In realtà, mentre l'interessato fa presente di aver svolto mansioni di contabilità dal 1984, il presidente della commissione giudicatrice gli risponde che « la decisione della commissione giudicatrice di non considerare detta esperienza come esperienza contabile è basata sulla seguente considerazione: nonostante la lettera dell'avviso n. 4330 di posto vacante di commesso contabile e malgrado il

requisito " di solide cognizioni in materia di contabilità " menzionato in detto avviso, la commissione giudicatrice ha ritenuto che la descrizione delle mansioni di cui a detto avviso, nella quale si fa menzione di " calcoli vari " non potesse evidenziare lo svolgimento di un lavoro contabile, poiché delle operazioni di calcolo non possono, in realtà essere equiparate ad operazioni di contabilità ».

Il sig. Arendt sostiene che si tratta di un aspetto diverso da quello menzionato nella lettera 27 maggio 1986 e che evidenzia quello che ha realmente determinato la decisione della commissione giudicatrice, cioè una insufficiente conoscenza della contabilità.

Orbene, secondo il ricorrente, questo appalesa un errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. Infatti, l'avviso di posto vacante n. 4330, a seguito del quale il sig. Arendt è stato trasferito alla direzione personale e affari sociali, richiedeva, tra le « qualifiche e cognizioni richieste », « solide cognizioni in materia di contabilità ». Di conseguenza, non si comprende perché la commissione giudicatrice del concorso n. B/161 abbia ritenuto le sue cognizioni in materia di contabilità insufficienti dal punto di vista dell'esperienza professionale, mentre due anni prima egli era stato trasferito proprio ad un posto per il quale erano richieste « solide cognizioni in materia di contabilità ».

b) Il *Parlamento europeo* replica che la lettera 17 dicembre 1986 non contraddice affatto la decisione di rigetto del 27 maggio precedente. Essa contiene semplicemente elementi supplementari, chiarimenti complementari, in considerazione del reclamo presentato.

Per quanto riguarda l'errore di valutazione, il Parlamento rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le decisioni come quella impugnata dal sig. Arendt sono nulle solo in caso di errore obiettivo e materiale da parte della commissione giudicatrice. Ed è in questo contesto che a suo avviso, il ricorso deve essere esaminato.

La commissione giudicatrice, in realtà, si è basata sulla descrizione delle mansioni figuranti nel bando di concorso. In base a detta descrizione delle mansioni e con piena cognizione di causa — poiché il candidato stesso le aveva fornito i documenti necessari — la commissione giudicatrice ha ritenuto l'esperienza professionale del sig. Arendt insufficiente per ammetterlo al concorso.

B — *Violazione del dovere di sollecitudine e delle norme della buona amministrazione*

a) Il *sig. Arendt* sostiene che, la commissione giudicatrice, tenuto conto delle informazioni fornitele che dimostrano la sua pluriennale esperienza nel campo della contabilità, non doveva escluderlo puramente e semplicemente dal concorso senza — quanto meno — assumere ulteriori informazioni. In caso di dubbio, bastava che la commissione giudicatrice si informasse. Omettendo di farlo, essa è venuta meno al dovere di sollecitudine che le incombe nei confronti dei candidati ed ha violato il principio elementare della buona amministrazione.

b) Il *Parlamento* ribadisce che la commissione giudicatrice disponeva di tutti gli elementi che le consentivano di essere adeguatamente informata e, per il resto, deduce che il dovere di sollecitudine incombe solo all'amministrazione attiva e non ad una commissione giudicatrice di concorso che ha un compito speciale, statutariamente definito.

La commissione giudicatrice era in grado di giudicare legittimamente in base ai fascicoli dei candidati, poiché i fascicoli in suo possesso erano completi e le consentivano, pertanto, di formulare i suoi giudizi con piena cognizione di causa.

III — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

La Corte di giustizia ha chiesto al Parlamento europeo:

1) di descrivere con precisione le mansioni espletate dal ricorrente dal giugno 1984 presso la divisione « affari sociali »;

2) di spiegare le ragioni per cui dette mansioni non potevano essere considerate come « esperienza professionale in campi analoghi a quelli descritti nella rubrica " natura delle mansioni "« del bando di concorso interno n. B/161.

Risposta

Per quanto riguarda il primo punto, il Parlamento europeo precisa che il sig. Arendt, dal 1° giugno 1984, era assegnato all'ufficio « pensioni e assicurazioni dei membri » e che nell'ambito di detto ufficio ha espletato le seguenti mansioni:

1) applicazione nei confronti degli agenti ausiliari delle normative previdenziali degli Stati membri. Questo comprende la corrispondenza, i problemi di iscrizione individuale, l'aggiornamento della base informatica, grazie ai dati comunicati dagli istituti previdenziali dei vari paesi, e il calcolo dei contributi;

2) calcolo delle somme da rimborsare agli agenti ausiliari non assicurati presso un regime previdenziale obbligatorio;

3) calcolo dei contributi da versare per i dipendenti avventizi occupati per le sessioni;

4) determinazione delle basi, per il calcolo informatico, dei contributi infortuni e malattia per i borsisti tirocinanti;

5) rappresentanza dell'ufficio nel gruppo di lavoro informatico.

A proposito del secondo punto, il presidente della commissione giudicatrice del concorso ha precisato alla Corte di giustizia che, nell'esaminare la corrispondenza delle mansioni espletate dall'interessato dal 1984 ai requisiti del bando di concorso, la commissione giudicatrice si è basata sull'esatta descrizione delle mansioni figurante nell'avviso di posto vacante a seguito del quale l'interessato era stato assegnato al posto da lui occupato dal giugno 1984. L'esame della commissione giudicatrice si è incentrato sulla corrispondenza tra dette mansioni e le « opzioni » 1 e 2 del bando si concorso. In effetti, non è stato effettuato alcun esame con riferimento all'opzione 3, in quanto, in relazione a detta opzione, era stata presa in considerazione l'esperienza specifica del ricorrente presso la divisione degli « affari sociali ».

Per quanto riguarda le opzioni 1 e 2, la commissione giudicatrice ha rilevato che non v'era alcun rapporto tra il lavoro di cal-

colo dei contribuiti effettuato dal sig. Arendt e l'applicazione del regolamento finanziario, di cui il bando di concorso considerato richiedeva la conoscenza o l'esperienza.

La commissione giudicatrice ha, infatti, ritenuto che i compiti svolti dall'interessato, consistenti nell'applicare le normative previdenziali dei vari Stati membri, si risolvevano in un lavoro di calcolo consistente in semplici operazioni aritmetiche, mentre l'applicazione del regolamento finanziario richiede la conoscenza dei meccanismi e delle norme della contabilità pubblica contemplati da detto regolamento.

Y. Galmot
giudice relatore